

VIDEOLAVORO DEL 13 marzo 2019

Autoliquidazione Inail 2018/2019

A cura di Monica Livella



L'autoliquidazione INAIL 2018/2019



A cura di Monica Livella

SETTORE NAVIGAZIONE

A seguito dell'integrazione dei servizi istituzionali del settore navigazione e pesca marittima nei sistemi dell'INAIL (ex IPSEMA) da quest'anno le imprese armatoriali devono effettuare l'autoliquidazione per le PAN/certificati con i nuovi servizi online in www.inail.it ed effettuare i versamenti esclusivamente tramite F24.

Non approfondiremo l'argomento in questa sede.



RIFERIMENTI NORMATIVI

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- TESTO UNICO delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (D.P.R. 1124/65 e successive modifiche ed integrazioni)
- D.Lgs 81/08 e 106/09
- Dlgs.38/2000
- L .147/13
- L.145/2018
- Det pres Inail n. 385/2018 e n, 43/2019
- D. Interministeriali del 27/02/19

CIRCOLARI INAIL DI RIFERIMENTO PER AUTOLIQUIDAZIONE 18/19

CIRCOLARE 1/12 (invio telematico)

CIRCOLARE 20/18 (imponibili 2018)

CIRCOLARE 42/18 (minimali e massimali 2018)

CIRCOLARE 39/10 (imponibile contributivo)

CIRCOLARE 51/10 (imponibile edili)

CIRCOLARE 60/13 (zone svantaggiate)

CIRCOLARE 81/2015 e 46/2017 (nuove modalità di accesso ai servizi on line)

CIRCOLARE 88/2015 (comunicazione telematica delle basi di calcolo)

CIRCOLARE INAIL 1/2019

PRINCIPALI NOVITA' DI QUESTA AUTOLIQUIDAZIONE:

- SLITTAMENTO SCADENZA AL 16 MAGGIO
- NUOVO 20 SM (NUOVE MODALITA' CALCOLO OSCILLAZIONI)
- SCONTO L 147/13 SOLO PER LA REGOLAZIONE E POI ELIMINATO
- SOVRAPREMIO SILICOSI SOLO PER REGOLAZIONE E POI ELIMINATO
- ELIMINATO FONDO VITTIME AMIANTO PER 2018 E 2019
- ELIMINATO SCONTO EDILI DAL 01 GENNAIO 2019
- CESSATE PAT PONDERATE AL 31/12/2018 E APERTE NUOVE PAT CON VOCI SEPARATE
- NUOVE MAT (MODALITA' APPLICAZIONE DELLA TARIFFA)
- NUOVA TARIFFE DEI PREMI

È il costo dell'assicurazione ed è ad esclusivo carico del datore di lavoro, dell'artigiano o del lavoratore autonomo dell'agricoltura e delle casalinghe.



Per i lavoratori dipendenti, il premio si calcola sull'importo delle retribuzioni ed in relazione alla pericolosità della lavorazione svolta.



Per gli artigiani si fa riferimento a retribuzioni fisse convenzionali. Il premio è fisso (9 classi di rischio) in relazione alle attività



Per i lavoratori autonomi dell'agricoltura il premio consiste in un contributo fisso pro-capite versato all'INPS unitamente agli altri contributi previdenziali.

LA SCADENZA 2019

La scadenza principale per il pagamento dei premi da autoliquidazione Inail 2019 è fissata al **16 maggio 2019**.

Il termine per la presentazione delle dichiarazioni delle retribuzioni è stato fissato al **16 maggio 2019** .




La mancata o tardata presentazione nei termini della dichiarazione delle retribuzioni comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa (che si paga con F23) :

- Euro 770
- Euro 250 misura ridotta
- Euro 125 misura minima



Entro il 31/03/2019 l'Inail ha comunicato i tassi da applicare per l'anno 2019, con il modello 20 SM, che riporta l'andamento infortunistico di ogni PAT aziendale.

Cosa è bene controllare:



- ✓ che le retribuzioni del Quadro C corrispondano a quelle dichiarate (o accertate) nel triennio 2015/2017
- ✓ che gli infortunati indicati nel Quadro B siano dipendenti della ditta, assicurati con quella PAT
- ✓ che non vi siano “infortuni in itinere” (sono oneri indiretti)
- ✓ **eventuali nuove voci o modifiche sulle voci dal 2019 (effetto nuova tariffa) : NB nel quadro F del mod 20SM troviamo la corrispondenza con la voce delle tariffe 2000**



**SOLO PER IL 2019 AL FINE DI
COMUNICARE LA CLASSIFICAZIONE IN
BASE ALLA NUOVA TARIFFA E' STATO
INVIATO IL 20SM PER **TUTTE LE PAT**
ANCHE SE CON MENO DI UN BIENNIO**

NUOVO MODELLO 20SM

Si tratta di un provvedimento motivato inviato dall'Inail con l'indicazione degli elementi che hanno determinato il calcolo del tasso applicabile dalla ditta; gli elementi sono:

- a) voci di lavorazione e inquadramento tariffario*
- b) numero di eventi lesivi definiti;*
- c) giornate lavorative equivalenti;*
- d) numero dei lavoratori-anno della PAT;*
- e) significatività della voce di tariffa della PAT;*
- f) valori dell'ISA, dell'ISM e dell'ISAR con aliquota di oscillazione applicata nonché del tasso applicabile risultante.*

Il provvedimento contiene quindi il **tasso applicabile (quadro F) a ciascuna voce della PAT** (se le PAT sono più di una saranno inviate più 20sM) per il calcolo della **rata 2019**

L'oscillazione sarà uguale per tutte le voci della stessa PAT

BASI DI CALCOLO

Le “**Basi di calcolo**” riportano gli elementi essenziali per poter procedere al calcolo del premio dovuto. L’informazione è integrata con l’indicazione della riduzione ex L 147/2013 per il solo anno 2018 (regolazione) .

Cosa è bene controllare:

- ✓ l’esatta corrispondenza di “codice ditta”, codice fiscale, PAT, voci di rischio e periodi assicurativi
- ✓ l’esatta corrispondenza di quanto indicato come “*Importo della Rata anticipata richiesta per l’anno 2018*”, con quanto calcolato (e pagato) dall’azienda come Rata 2018
- ✓ Riduzione artigiani l 296/06 per la regolazione 2018 (se prevista)
- ✓ L’indicazione della riduzione L 147/13 per la regolazione 2018 (se prevista)

**IL MODELLO BASI DI CALCOLO E’ STATO AGGIORNATO ELIMINANDO IDATI
NON NECESSARI PER IL CALCOLO DELLA RATA 2019**

RAGIONE SOCIALE

REGOLAZIONE ANNO 2018													
POS. ASSICURATIVA TERRITORIALE	VOCE	POND.	DAL	AL	Tasso medio di tariffe	Tasso applicabile	Tasso applicato	Presenza rischio elisab.	Decurtazione tasso elisab. Anni/Dia	Decurtazione %	Decurtazione OT 2004/7 (%)	Riduzione legge 147/2013 (%)	Addizionale Ambato L.244/07

AGEVOLAZIONI IN REGOLAZIONE ANNO 2018			
POS. ASSICURATIVA TERRITORIALE	Tipo agevol.	A agevolazione (% sul premio)	Descrizione

RATA ANNO 2019						
POS. ASSICURATIVA TERRITORIALE	VOCE	Tasso medio di tariffe	Tasso applicabile	Tasso applicato	PRELUNTO	Addizionale Ambato L.244/07

AGEVOLAZIONI IN RATA ANNO 2019			
POS. ASSICURATIVA TERRITORIALE	Tipo agevol.	A agevolazione (% sul premio)	Descrizione

SOGGETTI AUTONOMI ARTIGIANI											
REGOLAZIONE ANNO 2018											
POS. ASSICURATIVA TERRITORIALE	CODICE FISCALE	DAL	AL	VOCE	Classe di rischio	IGM Classe di rischio	IGA Classe di rischio	istanza IP L. 147/2013	Riduzione legge 147/2013 (%)	RETRIBUZIONE CONVENZIONALE	PREMIO al netto add.le 1% art.181 T.U.

AGEVOLAZIONI IN REGOLAZIONE ANNO 2018			
POS. ASSICURATIVA TERRITORIALE	Tipo agevol.	A agevolazione (% sul premio)	Descrizione

RATA ANNO 2019				
POS. ASSICURATIVA TERRITORIALE	CODICE FISCALE	VOCE	Classe di rischio	RETRIBUZIONE CONVENZIONALE PREMIO al netto add.le 1% art.181 T.U.


AGEVOLAZIONI IN RATA ANNO 2019			
POS. ASSICURATIVA TERRITORIALE	Tipo agevol.	A agevolazione (% sul premio)	Descrizione

IMPORTO DELLA RATA ANTICIPATA RICHIESTA PER L'ANNO 2018

BASI DI CALCOLO CONTRIBUTI ASSOCIATIVI									
REGOLAZIONE ANNO 2018									
CODICE E SIGLA	POS. ASS. TERRITORIALE	CODICE PER F24	FORMA ES. AZ.	ALiquota	IMPORTO MINIMO	IMPORTO MASSIMO	QUOTA FISSA	ANTICIPO CALCOLATO DALL'INAIL	TOTALE CONTRIBUTO

RATA ANNO 2019									
CODICE E SIGLA	POS. ASS. TERRITORIALE	CODICE PER F24	FORMA ES. AZ.	ALiquota	IMPORTO MINIMO	IMPORTO MASSIMO	QUOTA FISSA	TOTALE CONTRIBUTO	

IL DIRETTORE DELLA SEDE
 Cognome e Nome



IL FASCICOLO AZIENDE PER LE BASI DI CALCOLO

Il Dlgs 151/2015 ha modificato il terzo comma dell'articolo 28 del DPR n. 1124/65 ed ha previsto l'obbligo per l'Inail di comunicare le basi del calcolo del premio assicurativo non più con PEC o posta ordinaria, ma rendendo disponibili gli elementi necessari per il calcolo del premio assicurativo sul sito istituzionale (tramite pubblicazione nella sezione **"Fascicolo aziende"** nell'area servizi online del sito).

Son comunque sempre disponibili anche i servizi di Visualizzazione basi di calcolo e di Richiesta basi di calcolo



IL FASCICOLO AZIENDE PER LE BASI DI CALCOLO

Il servizio online relativo alla Comunicazione delle Basi di Calcolo per l'autoliquidazione 2018/2019 è disponibile in www.inail.it nella sezione **“Fascicolo Aziende – Visualizza Comunicazioni”**

Al servizio possono accedere i datori di lavoro e gli altri soggetti assicuranti tenuti all'autoliquidazione nonché gli intermediari per i codici ditta in delega.

In presenza di più basi di calcolo, al fine di indicare agli utenti quelle più aggiornate **(in caso di variazione e “riestrazione” delle stesse da parte delle Sedi)** le comunicazioni sono elencate per data di elaborazione in **ordine decrescente**, in modo che la più recente sia posizionata all'inizio della lista.

Per le comunicazioni delle basi di calcolo estratte con operazione centralizzata la data di elaborazione è quella di estrazione. Per le comunicazioni inviate dalle Sedi a seguito di “riestrazione” la data di elaborazione è la data di emissione del documento.



LA RICERCA DELLE BASI DI CALCOLO

Il modulo di ricerca permette di ottenere una lista delle comunicazioni disponibili, attraverso l'impostazione di alcuni parametri di ricerca:


- “Data elaborazione dal – al”: consente di visualizzare le comunicazioni pubblicate nel Fascicolo Aziende in un determinato intervallo temporale;
- “Tipo Comunicazione”: il sistema presenta la lista delle tipologie di comunicazioni disponibili;
- “Non visionate”: per selezionare le comunicazioni pubblicate e ancora non visionate dall'utente.

Dopo aver **eseguito la ricerca mediante la selezione del pulsante “CERCA”** e aver individuato la comunicazione di suo interesse, l'utente può selezionarla attraverso il link **“Visualizza”** (l'icona a forma di occhio). A questo punto si apre una finestra popup con il documento selezionato; contestualmente il documento passa dallo stato “Non visionato” allo stato “visionato”. La data di visualizzazione viene memorizzata automaticamente nei sistemi.

Nel caso in cui la comunicazione venga visionata da più utenti (ad esempio prima dal consulente del lavoro e poi dal datore di lavoro), gli utenti successivi al primo visualizzano la comunicazione nello stato “Visionato”.

Solo in Regolazione

**LA RIDUZIONE L 147/13
del 15,81 % (SOLO PER
LA REGOLAZIONE 2018)**



**LA RIDUZIONE SPETTA SOLO PER LE LAVORAZIONI PER LE QUALI
SUSSITEVANO I REQUISITI DI APPLICAZIONE ALLA RATA 2018**

BASI DI CALCOLO

CAMPI POLIZZA ARTIGIANI

- Classe di rischio** = classe di rischio in base alla lavorazione
- IGM *** = **indice di gravità medio** calcolato in base alla norma UNI 7249 per classe di rischio. Il campo è valorizzato solo se la lavorazione è iniziata da oltre un biennio.
- IGA *** = **indice di gravità aziendale** calcolato in base alla norma UNI 7249 con riferimento all'azienda . Il campo è valorizzato solo se la lavorazione è iniziata da oltre un biennio
- Istanza I/P L147/13** = il campo è valorizzato se la ditta ha presentato e accettata una istanza 20 MAT
- Riduzione L 147/13** = campo valorizzato se la ditta ha diritto alla riduzione

* **IG**=n. giorni di lavoro persi mediamente per ciascun addetto/anno a seguito di infortunio o mp inclusi postumi e esiti mortali - esclusi itinere


BASI DI CALCOLO

CAMPI POLIZZA DIPENDENTI:

- Tasso Medio di tariffa** = tasso medio nazionale previsto nella corrispondente voce di inquadramento aziendale. Nella sezione regolazione è riferito alla Tariffa 2000. Nella sezione rata è riferito alla tariffa 2019

- Tasso Applicabile** = tasso medio dopo i primi due anni di attività, tenuto conto dell'andamento infortunistico. Nella sezione regolazione è determinato in base all'art 22 delle MAT 2000. Nella sezione rata in base agli artt 19-20 delle nuove MAT

- Tasso Applicato** = tasso medio per andamento infortunistico dopo i primi due anni corretto PER LA REGOLAZIONE dall'eventuale oscillazione per igiene e prevenzione (ex art 24 MAT2000). Oppure se l'attività è iniziata da meno di due anni indica il tasso corretto dall'eventuale oscillazione ex art 20 MAT 2000. Per la RATA è determinato in base all'art 23 MAT



Da usare per il
calcolo del premio

BASI DI CALCOLO

CAMPI POLIZZA DIPENDENTI:

- Oscillazione OT 20 MAT 2000**= viene indicato **-15%** se applicata l'oscillazione 20MAT (NB per le istanze dal 01/01/2019 sarà **-8%...**)
 Non viene indicato nulla se non è stata presentata l'istanza 20MAT (o se l'attività è iniziata da oltre un biennio)

- Riduzione legge 147/13 (%)**= è indicata la misura percentuale della riduzione (solo regolazione) Se non ci sono i requisiti il campo è vuoto


NB E' legato alla lavorazione ! —————> Ad esempio stessa PAT con più voci alcune con riduzione e altre no



PRIMO BIENNIO, MODELLO 20 MAT E LEGGE
147/13 PER LA REGOLAZIONE 2018

Per le lavorazioni con meno di un biennio la riduzione legge 147/13 è legata al rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro .

Se tali aziende hanno già presentato e accolto il MOD 20 Mat scatta il diritto alla riduzione e se l'azienda è artigiana con dipendenti viene estesa anche alla polizza artigiana.



CONCETTO DI BIENNIO DI ATTIVITA'

- L'oscillazione ai sensi dell' art 20 Mat del 2000 rimane in vigore fino al 31 dicembre dell'anno in cui si completa il biennio (es attività iniziata il 16 gennaio 2016 il biennio scade il 15 gennaio 2018)
- *Dal **01/01/2019** l'oscillazione per primo biennio per I/P è del **-8%** e solo per interventi migliorativi analogamente alle aziende che hanno più di un biennio di attività. E' regolamentato dal nuovo art 23 nuove MAT*
- la misura dell'oscillazione nel primo biennio di attività, già applicata, resta in vigore fino al 31 dicembre dell'anno in cui si completa il biennio di attività.
Per rientrare in tale casistica, alla data del 1° gennaio 2019 devono sussistere tutte le seguenti condizioni:
 - PAT con anzianità minore del primo biennio di attività;
 - Oscillazione in riduzione applicata per l'anno 2018, ai sensi degli articoli 19 e 20 delle tariffe 2000;
 - Anno 2019 ricadente nel primo biennio di attività della PAT.

ESONERO DICHIARAZIONE SALARI

Sono **esonerate** dal fare la dichiarazione delle retribuzioni, le aziende artigiane che nell'anno 2018 non hanno occupato dipendenti.

L'esonero però non opera nel caso in cui queste aziende artigiane:

- Abbiamo pagato la rata 2018 per dipendenti
- Intendono pagare in 4 rate (L 449/97) per la prima volta (o devono riproporre la richiesta perché gli è stata revocata)
- Vogliono revocare la rateazione in 4 rate (L 449/97)



Va ricordato che hanno l'obbligo di fare l'autoliquidazione e, quindi, di compilare e trasmettere la Dichiarazione delle retribuzioni mod. 10 3 1:

- le aziende individuali “**non artigiane**” che occupano **familiari** coadiuvanti del titolare
- le società “**non artigiane**” che occupano **soci** lavoratori
- le aziende che occupano collaboratori **parasubordinati**

Ciò in quanto per questi soggetti, *a differenza di quanto avviene per gli artigiani*, devono sempre essere dichiarate le retribuzioni convenzionali o di ragguglio da assoggettare al calcolo del premio assicurativo

Minimale Retributivo per la generalità dei lavoratori dipendenti (*):

- **giornaliero:** € 48,20

(*) esclusi gli operai agricoli e le erogazioni speciali da non adeguare al minimale (integrazioni di prestazioni previdenziali, per legge o CCNL a carico dei datori di lavoro, quali malattia, infortunio, malattia professionale, gravidanza e puerperio, c.i.g., ecc.).

Sono equiparati ai lavoratori dipendenti i soci di cooperative con rapporto di lavoro subordinato (commi 1 e 2 – art. 4 – L. 142/2001)



Retribuzioni convenzionali 2018

Pari al “Minimale di Rendita”

È la retribuzione convenzionale per gli allievi dei corsi prof.li, i tirocinanti, i detenuti, gli internati, LSU,PIP,LPU, lavoratori sospesi dl lavoro e utilizzati in progetti di formazione o di riqualificazione professionale.

È inoltre l'imponibile minimo per Collaboratori a progetto e Sportivi professionisti dipendenti.

Periodo 2018	Annuo €	Mensile €	Giornaliero €
1 gennaio-30 giugno	16195,20	1349,60	53,98
1 luglio – 31 dicembre	16373,70	1364,48	54,58

**MEDIA ANNUA
16284,45**

Retribuzioni convenzionali 2018

Pari al “Massimale di Rendita”

È la retribuzione convenzionale per i lavoratori dell’area Dirigenziale ed è l’imponibile massimo per Collaboratori a progetto e Sportivi professionisti dipendenti.

Periodo 2018	Annuo €	Mensile €	Giornaliero €
1 gennaio-30 giugno	30076,80	2.506,40	100,26
1 luglio – 31 dicembre	30408,30	2534,03	101,36

**MEDIA ANNUA
30242,55**

Retribuzioni impresa familiare di cui all'art 230-bis c.c. anno 2018

È la retribuzione imponibile per i partecipanti all'impresa familiare costituita ex art 230-bis c.c (impresa non artigiana)

Periodo 2018	Annuo €	Mensile €	Giornaliero €
1 gennaio – 30 giugno	16263,84	1355,32	54,21
1 luglio-31 dicembre	16441,92	1370,16	54,81

**MEDIA ANNUA
16352,88**

(commi 1 e 3 - art. 9 del D.Lgs. 61/00)

La base imponibile è determinata moltiplicando la retribuzione oraria (la maggiore tra la minima e la tabellare) per le ore complessive da retribuire nel periodo assicurato (ore di effettiva presenza comprese le ore di assenze per ferie, festività riconosciute, permessi retribuiti, infortunio, malattia, ore di lavoro supplementare e straordinario ecc., entro il limite massimo di 25 gg)



La retribuzione oraria minimale si ottiene :

- moltiplicando il minimale giornaliero della generalità dei lavoratori dipendenti per le giornate di lavoro settimanale a orario normale (sempre pari a 6, anche se l'orario di lavoro è distribuito in 5 giorni settimanali);
- l'importo così ottenuto va diviso per le ore di lavoro settimanale a orario normale previste dalla contrattazione collettiva nazionale per i lavoratori a tempo pieno (o, in assenza di questa, dalla contrattazione territoriale, aziendale o individuale).

La **retribuzione oraria tabellare** si ottiene dividendo l'importo della retribuzione annua tabellare prevista dalla contrattazione collettiva nazionale (o, in assenza di questa, dalla contrattazione territoriale, aziendale o individuale) per le ore annue stabilite dalla stessa contrattazione per i lavoratori a tempo pieno.



Esempio:

- Retribuzione tabellare annua : € 13.500,00
- Orario settimanale: 40 ore
- Ore lavorative annue: 40 ore x 52 sett. = 2.080 ore

➤ **Retribuzione tabellare oraria:**

$$€ 13.500,00 : 2080 \text{ ore} = € 6,49$$

➤ **Retribuzione minima oraria 2018**

$$€ 48,20 \times 6 \text{ gg.} : 40 \text{ ore} = € 7,23$$

L'imponibile sarà pari a **€ 7,23** per le ore retribuite

Un diverso criterio di calcolo dell'imponibile è previsto per i **“dirigenti” con contratto part-time** (si assume il massimale di rendita orario – gg:8 - per il n° delle ore previste dal contratto part-time per il 2018:

✓ 01/01/18-30/06/2018 € 12,53

✓ 01/07/2018-1/12/2018 € 12,67

LO SCONTO EDILI

Solo in Regolazione

Lo sconto è previsto **solo per la regolazione 2018** ed è pari all'11,50 % (decreto direttoriale Lavoro economia del settembre 2017)

La riduzione contributiva dei premi dovuti verrà applicata per gli operai che effettuano un orario di 40 ore settimanali

- dipendenti da aziende edili
- soci delle cooperative di produzione e lavoro, sempre che svolgano lavorazioni edili.

Non si applica sul PSU

Le aziende devono essere **in regola con il versamento dei contributi**

Sezione «retribuzioni soggette a sconto» del mod 1031 con **Tipo codice 1**

Le aziende devono essere:

- in possesso dei requisiti per il rilascio della regolarità contributiva (Inps, Inail e CE)
- applicare la parte economica e normativa degli accordi e dei contratti collettivi nazionali, regionali, territoriali o aziendali
- autocertificare alla ITL (se per la prima volta entro il 16/05/18) l'assenza di provvedimenti amm.vi o giurisdizionali definitivi in ordine alla commissione di violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro. Se il modello è già stato presentato alla DTL in passato per godere del beneficio non va ripresentato (salvo modifiche)
- autocertificare all'Inail (entro il 16 maggio) l'assenza di condanne passate in giudicato nel quinquennio ai sensi della l. 248/06

Rivolto alle aziende artigiane che:

- non hanno denunciato infortuni – escluse le franchigie - nel biennio precedente
- sono in regola con le norme sulla sicurezza sul lavoro
- Hanno preventivamente presentato la richiesta di accesso al beneficio barrando la casella “SI” del modello 1031 “*certifico di essere in regola con i requisiti ex l.296/06...*”
- *l’applicazione della riduzione in regolazione 2019 per l’autoliquidazione 2018/2019 è subordinata alla richiesta (barrando la caselle sul mod 1031 di quest’anno)*

Per la Regolazione 2018

La misura dello sconto è del **7,09%** e si applica alle imprese che nel febbraio 2018 (autoliquidazione 902018) abbiano manifestato tale richiesta attraverso il modello 1031

La riduzione è indicata
nelle basi di calcolo con
codice 127

Requisiti per la concessione dei benefici contributivi (istanza riduzione tasso ex artt 20 e 24 Mat2000 e nuove, edili, sostegno alla maternità e casistiche circ. Min lav. 5/2008):

- Rispetto degli accordi contrattuali: viene eventualmente verificata in sede di vigilanza dal personale ispettivo (il Ministero ha chiarito che non può essere autocertificata)
- Regolarità contributiva : viene verificata direttamente dall'Ente che in caso di inadempiente può revocare i benefici ma invita la ditta a regolarizzarsi entro 15 giorni
- Assenza di provvedimenti definitivi in materia di tutela delle condizioni di lavoro: il DL deve inviare l' autocertificazione alla DTL competente per territorio (circ Min Lav 34/2008)

**la mancanza dei requisiti determina
La revoca del beneficio**

Le riduzioni previste dalla L. n. 92/2012 (lavoratori di età non inferiore a 50 anni, disoccupati da oltre 6 mesi-donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi -residenti in aree UE definite da decreto - o da 24 mesi ovunque residenti)sono al 50% e sono suddivise in base alla **durata del contratto, alla tipologia e alle categorie di lavoratori.**

La riduzione spetta per 12 mesi che diventano 18 se il contratto è trasformato a tempo indeterminato o se l'assunzione avviene già a tempo indeterminato.

I datori di lavoro che hanno diritto alla riduzione dei premi devono indicare nella dichiarazione delle retribuzioni l'importo totale delle retribuzioni parzialmente esenti e il relativo codice. (Cfr tabelle su guida autoliquidazione)

L'indicazione dei dati equivale alla domanda di ammissione alle riduzioni che spettano, sempre che il datore di lavoro sia in possesso dei requisiti di regolarità contributiva.

NB il beneficio costituisce aiuto di Stato
(verifiche su indebita fruizione)

SETTORE DELLA PICCOLA PESCA COSTIERA E NELLE ACQUE INTERNE

Per i pescatori della piccola pesca marittima edelle acque interne tenuti ad assicurare i famigliari con premi ordinari la riduzione contributiva e del **45,07%** sia sulla regolazione 2019 che sulla rata 2019



Sezione «retribuzioni soggette a sconto» del mod 1031 con **Tipo codice 3**

SOSTEGNO DELLA MATERNITÀ E PATERNITÀ: SOSTITUZIONE DI LAVORATORI IN ASTENSIONE (L 151/01)

Sgravio nella misura del **50%** per i contributi dovuti per i lavoratori assunti con contratto a tempo determinato in sostituzione di lavoratrici (o lavoratori) in astensione obbligatoria o facoltativa dal lavoro. Fino al compimento di 1 anno del figlio.

Sia in regolazione che in rata.

Le aziende devono essere in regola con i versamenti contributivi

Sezione «retribuzioni soggette a sconto» del mod 1031 con **Tipo codice 7**

COOPERATIVE AGRICOLE E CONSORZI IN ZONE
SVANTAGGIATE
(art 9,c5, l.67/88 e ss)

Per le cooperative e i loro consorzi operanti in territori svantaggiati l'agevolazione si applica la riduzione del premio nella misura del:

Regolazione 2018

- 75% per territori montani particolarmente svantaggiati
- 68% per le zone agricole svantaggiate

Rata 2019

- 75% per le aree di montagna particolarmente svantaggiate
- 68% per altre aree svantaggiate

Le riduzioni sono indicate
nelle basi di calcolo con
codici 005 e 025

COOPERATIVE AGRICOLE E CONSORZI IN PROPORZIONE
AL PRODOTTO PROVENIENTE DA ZONE SVANTAGGIATE
(L 67/88 E I98/13)

Anche alle cooperative o loro consorzi che manipolano, trasformano o commercializzano prodotti spetta la riduzione del 75% o 68% (rata e regolazione) in proporzione al prodotto conferito dai soci che sia stato coltivato o allevato in zone montane o agricole svantaggiate.

Qui la riduzione è solo per le PAT che non hanno sede lavoro in zone svantaggiate !

La percentuale deve essere arrotondata all'unità (es. 42,5 % va arrotondata a 43% o 42,4% va arrotondata a 42%)



Solo in Regolazione

SE CI SONO I PRESUPPOSTI SI APPLICA SUL PREMIO DOVUTO PER L'ANNO 2018 CALCOLANDOLA **ALLA FINE**, DOPO TUTTI GLI ALTRI SCONTI E RIDUZIONI E PRIMA DI CALCOLARE L'ADDIZIONALE ANMIL

SI APPLICA AL:

- Premio **dipendenti** e assimilati per lavorazioni oltre un biennio
- Premio dipendenti e assimilati per lavorazioni nel primo biennio
- Premi speciali **artigiani** oltre biennio della lavorazione
- Premi speciali artigiani nel primo biennio della lavorazione
- Premi lavoratori **somministrati** (sempre senza riferimento ai TA e TM)
- Premi **speciali** rx, facchini, barrocciai, frantoi, scuole per studenti, sostanze radioattive, piccola pesca con slittamento scadenza a maggio (no autoliquidazione)
- Premio **agricoli** (premio riscosso dall'Inps - vedasi circolare congiunta Inail n.32/2014 e Inps n.83/2014; circolare Inail 52/2015 e 87/2015)

Sulla **regolazione 2018** nella percentuale del **15,81%**

IL PREMIO “SILICOSI/ASBESTOSI”

Solo in Regolazione

Il premio supplementare per il rischio della silicosi e/o dell’asbestosi, quando dovuto, si calcola applicando alle Retribuzioni generali (**campo A** del mod. 10 3 1) il **Tasso supplementare** previsto dall’apposita tabella dell’incidenza percentuale tra le retribuzioni di cui sopra, e quelle degli esposti al rischio (**campo C** del mod. 10 3 1). **ESEMPIO:**

Retribuzioni generali (campo A)	€ 509.507,00
Retribuzioni specifiche (campo C)	€ 69.725,00
Incidenza percentuale	13,68 %
Tasso applicabile (fascia da 12,51% a 15%)	16 per mille

**Il premio supplementare è dovuto solo in regolazione
2018 e non è dovuto per la rata 2019. Dal 01/01/19
NON E' PIÙ PREVISTO**

tabella delle incidenze e dei tassi

% di incidenza		tasso	% di incidenza		tasso	% di incidenza		tasso	% di incidenza		tasso
da	a		da	a		da	a		da	a	
	0,01	2,00	22,51	25,00	25,50	47,51	50,00	48,50	72,51	75,00	71,50
0,02	2,50	4,50	25,01	27,50	27,50	50,01	52,50	50,50	75,01	77,50	73,50
2,51	5,00	7,00	27,51	30,00	30,00	52,51	55,00	53,00	77,51	80,00	76,00
5,01	7,50	9,00	30,01	32,50	32,50	55,01	57,50	55,00	80,01	82,50	78,00
7,51	10,00	11,50	32,51	35,00	34,50	57,51	60,00	57,50	82,51	85,00	80,50
10,01	12,50	14,00	35,01	37,50	37,00	60,01	62,50	60,00	85,01	87,50	83,00
12,51	15,00	16,00	37,51	40,00	39,00	62,51	65,00	62,00	87,51	90,00	85,00
15,01	17,50	18,50	40,01	42,50	41,50	65,01	67,50	64,50	90,01	92,50	87,50
17,51	20,00	20,50	42,51	45,00	43,50	67,51	70,00	66,50	92,51	95,00	89,50
20,01	22,50	23,00	45,01	47,50	46,00	70,01	72,50	69,00	95,01	100,00	92,00

Solo in Regolazione

(*) Il valore del campo 3 va troncato alla seconda cifra decimale



ELIMINATA ADDIZIONALE FONDO VITTIME AMIANTO

Per il triennio 2018-2020 non si applica l'addizionale che era prevista a carico di alcune imprese . **Quindi nessuna addizionale per regolazione 2018 e rata 2019**



Il calcolo del premio “infortuni”


Per i lavoratori dipendenti di qualsiasi qualifica (operai, impiegati, quadri, dirigenti, ...), per i parasubordinati e per i soci e i familiari coadiuvanti di aziende non artigiane, i premi vanno calcolati, distinti per ciascuna voce di rischio:

Tasso x retribuzioni imponibili (effettive, convenzionali o di ragguglio) + l'addizionale ANMIL dell'1%

L'importo dei singoli addendi (premio infortuni, silicosi,...) che compongono il premio dovuto dovrà essere calcolato con **5 (CINQUE) cifre decimali**

Il calcolo del premio “artigiani”

Per il titolare artigiano, i familiari coadiuvanti, e i soci di aziende artigiane, il premio è quello *“speciale unitario” fissato con D.M.* per la classe di rischio, e per la retribuzione convenzionale prescelta, **più l'addizionale 1%**



Le aziende che prevedono di erogare nell'anno 2019 **retribuzioni inferiori** a quelle effettive erogate e denunciate per l'anno 2019 **per ogni PAT e voce** possono inoltrare, **entro il 16 MAGGIO 2019, solo telematicamente**, motivata di riduzione, indicando il nuovo importo sul quale intendono pagare la rata 2019.

Le aziende che prevedono invece di erogare nell'anno 2019 **retribuzioni superiori** a quelle effettive erogate e denunciate per l'anno 2018, devono segnalarlo all'INAIL nei termini di legge, ma effettuare comunque l'autoliquidazione dei premi sulla base delle retribuzioni effettive dell'anno 2018.

NUOVI PSU ARTIGIANI DAL 1 GENNAIO 2019 –NUOVA TARIFFA

Per effetto della approvazione della Set pres Inail n.43/2019 i premi speciali unitari sono stati calcolati in funzione degli eventi infortunistici/tecnopatici, distinti per ogni voce di lavorazione, **rilevati nel triennio di osservazione 2013/2015** per gli artigiani autonomi.

In relazione ai mutamenti intervenuti sull'andamento infortunistico della predetta categoria rispetto al precedente periodo di osservazione 1995-1997, le voci di tariffa raggruppate nelle classi di rischio subiscono, rispetto alla Tariffa in vigore fino al 31 dicembre 2018 (cosiddetta Tariffa 2000), degli spostamenti di classe.

I nuovi premi speciali unitari, come in passato, sono ordinati in maniera crescente e raggruppati in **nove classi di rischio**, all'interno delle quali si articolano le **voci di lavorazione della nuova Tariffa dei premi**.



TARIFFA ARTIGIANI AUTONOMI 2019

ASSICURAZIONE DEI TITOLARI DI IMPRESE ARTIGIANE, DEI SOCI DI SOCIETA' FRA ARTIGIANI LAVORATORI NONCHE' DEI RELATIVI FAMILIARI COADIUVANTI ED ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE

Voci di lavorazione, previste nella Tariffa dei premi, distribuite nelle nove classi di rischio omogeneo.

CLASSE DI RISCHIO N. 1

voci: 0610 - 0640 - 0721 - 0722 - 0726 - 2161 - 6231 - 6322 - 7340 - 8220

CLASSE DI RISCHIO N. 2

voci: 0112 - 0116 - 0310 - 0422 - 0620 - 0650 - 0710 - 0750 - 1411 - 2111 - 2191 - 6261 - 6262 - 6283 - 6312 - 6520 - 6530 - 6561 - 7263 - 7274 - 7330 - 7360 - 8160

CLASSE DI RISCHIO N. 3

voci: 0111 - 0114 - 0211 - 0320 - 0510 - 0540 - 0580 - 0723 - 0740 - 1413 - 1452 - 1460 - 1500 - 2112 - 2162 - 2166 - 2167 - 2180 - 2197 - 2199 - 2230 - 2300 - 3400 - 5310 - 5320 - 6120 - 6214 - 6251 - 6252 - 6270 - 6282 - 6324 - 6550 - 6563 - 6564 - 6590 - 7281 - 8120 - 8130 - 8140 - 8210 - 8230 - 8240 - 8250 - 8260 - 8320 - 9110 - 9124 - 9125 - 9130 - 9200 - 9300

CLASSE DI RISCHIO N. 4

voci: 0213 - 0411 - 0550 - 1444 - 1451 - 2196 - 2220 - 5121 - 5215 - 5240 - 6215 - 6216 - 6222 - 6240 - 6281 - 6291 - 6311 - 6323 - 6330 - 6411 - 6421 - 6580

CLASSE DI RISCHIO N. 5

voci: 0118 - 0413 - 0421 - 0423 - 0560 - 1420 - 1443 - 1446 - 2195 - 3321 - 3323 - 4100 - 5221 - 5223 - 5230 - 6111 - 6113 - 6212 - 6221 - 6232 - 6234 - 6340 - 7220 - 7250 - 7283 - 7320 - 8310

CLASSE DI RISCHIO N. 6

voci: 0113 - 1480 - 2170 - 3230 - 3600 - 5123 - 6217 - 6321 - 6412 - 6422 - 7262 - 7271 - 7350 - 8110 - 9122

CLASSE DI RISCHIO N. 7

voci: 1200 - 1112 - 3110 - 3150 - 3310 - 6292 - 6293 - 7150 - 7261 - 9121

CLASSE DI RISCHIO N. 8


voci: 3170 - 3210 - 3330 - 3500 - 5212 - 5213 - 5214 - 6211 - 6213 - 6223 - 7230

CLASSE DI RISCHIO N. 9

voci: 1111 - 1120 - 2130 - 5110 - 7160

NUOVI PSU IN VIGORE DAL 01/01/2019

Classi di rischio	Premi minimi annuali a persona
	Euro
1	81,90
2	133,01
3	189,24
4	276,93
5	407,44
6	505,76
7	671,90
8	778,60
9	1.450,00



.... A confronto

ANNO 2018 (*)

<i>Retribuzione minima annuale</i>	14.460,00
<i>Classi di rischio</i>	Premi minimi annuali a persona <i>(valori in Euro)</i>
1	81,90
2	170,90
3	335,90
4	525,30
5	736,70
6	946,30
7	1.162,70
8	1.278,30
9	1.756,10
premio medio	512,56

(*) Circolare Inail 20/2018

ANNO 2019

<i>Retribuzione minima annuale</i>	14.622,00
<i>Classi di rischio</i>	Premi minimi annuali a persona <i>(valori in Euro)</i>
1	81,90
2	133,01
3	189,24
4	276,93
5	407,44
6	505,76
7	671,90
8	778,60
9	1.450,00
premio medio	441,74



Il nuovo premio speciale assorbe gli effetti finora prodotti dalla legge 147/2013 che cessa la sua applicazione dal 1 gennaio 2019.

Alle aziende artigiane attive da almeno un biennio, che non hanno avuto infortuni nel biennio precedente, come abbiamo già visto continuerà ad essere applicata la riduzione dei premi prevista dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296

A large, stylized, light gray letter 'R' with a 3D effect, positioned in the bottom left corner of the slide.

- Cessazione del rapporto assicurativo dei soggetti autonomi artigiani (anche del singolo componente) tra il 1 gennaio 2018 e il 16 MAGGIO 2019 (scadenza autoliquidazione) potrà essere versata la rata 2019 in ragione dei mesi di attività del nucleo artigiano
- Cessazione intera attività (cliente) in corso d'anno la dichiarazione delle retribuzioni deve essere fatta usando il modello pubblicato sul sito INAIL e inviato per PEC alla Sede INAIL competente entro il 16 del secondo mese successivo alla cessazione stessa, contestualmente al pagamento del premio autoliquidato NB In caso di cessazione nei primi due mesi del 2019 la scadenza slitta comunque al 16 maggio .

CESSAZIONI DELLE PAT PONDERATE

Dal 01/01/19 non saranno più presenti PAT con tasso ponderato (era previsto dalle tariffe in vigore dal 1988 al 1999) in quanto l'Inail le ha cessate tutte d'ufficio con data 31/12/2018.

Sono state automaticamente aperte nuove PAT con l'attribuzione di singole voci (eventualmente oscillate)

Riportate anche sulle nuove Basi di Calcolo



Il pagamento dei premi di autoliquidazione 2018/19, anche quest'anno, può essere effettuato:

- in un'unica soluzione entro il **16 maggio 2019**
- in 4 rate trimestrali: le prime due contestualmente con scadenza al **16 maggio** (50%), **20 agosto** (25 % più interessi), **18 novembre** (25% più interessi)



F24

SEZIONE ALTRI ENTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI							
	codice sede	codice ditta	c.c.	numero di riferimento	causale	importi a debito versati	importi a credito compensati
	1	2	3	4	5		
INAIL							
							+/- SALDO (I-L)
					TOTALE		

1.Codice Sede: è il codice identificativo della Sede INAIL competente territorialmente rispetto alla sede legale aziendale

2.Codice Ditta,

3.Codice di controllo del Codice Ditta (controcodice)

4.Numero di riferimento dell'autoliquidazione: **902019**

5.Causale: valorizzare con la lettera **"P"** (premi)



LE MODALITÀ DI PAGAMENTO

F24 EP

Modello per Enti e Organismi pubblici – tabelle A e B legge 720/84)

sezione	codice tributo/ causale	codice	estremi identificativi	riferimento A	riferimento B	importi a debito versati
1	2	3	4	5	6	7

1. Sezione: indicare in valore “N”

2. Codice tributo/causale: indicare **902019**

3. Codice: indicare il codice della sede Inail

4. Estremi identificativi: indicare il codice ditta (privo del cc)

5. Riferimento A: valorizzare con la lettera “P” (premi)


6. Riferimento B: campo da Non compilare

7. Importi a debito versati: importo da versare

SALDO FINALE

EURO

- Sono possibili compensazioni con Altre amministrazioni o con altri crediti Inail (previa verifica)
- Se il saldo finale da autoliquidazione è un credito per il datore di lavoro può essere usato in compensazione in tutto o in parte anche su altri debiti Inail purchè non iscritti a ruolo esattoriale e l'eventuale credito rimanente può essere utilizzato per pagare il dovuto ad altre Amministrazioni.
- Il credito Inail può essere usato per pagare i contributi associativi, ma non è possibile il viceversa , ovvero pagare premi o accessori Inail con crediti da contributi associativi.
- Per i pagamenti disposti con mod F24 EP non è possibile effettuare compensazioni e per farlo si deve usare il modello "ordinario"



Per la prima volta barrare la casella SI del mod. 1031 telematico o comunicare tale volontà al Contact Center assume un valore sostanziale.

Infatti vuol dire esprimere la volontà di volersi avvalere del pagamento rateale di legge, mentre il non farlo configura l'implicita rinuncia a tale facoltà concessa dalla legge.

Il pagamento rateale comporta il riconoscimento di un interesse fissato con apposito D.M. Per l'autoliquidazione 2018/2019 il tasso da applicare alla 3^a e 4^a rata pari a

1,07%

Coefficiente 3 rata : 0,00269699

Coefficiente 4 rata : 0,00539397

- ❑ Il DL che intenda continuare ad avvalersi della rateazione ex legge 449/97 ed abbia già espresso, in occasione della precedente autoliquidazione tale volontà è esonerato dall'obbligo esprimere nuovamente tale volontà
- ❑ Il DL che intende modificare la modalità di pagamento rateale versando il premio in un'unica soluzione, deve esprimere tale volontà selezionando la scelta NO del mod 1031 inviato telematicamente o manifestare tale volontà aò Contac Center

NB:

Nel caso in cui la ditta abbia chiesto la revoca della rateazione della precedente autoliquidazione (o sia stata revocata d'ufficio a seguito istanza di rateazione "tradizionale" a scadenza mensile) va NUOVAMENTE barrata la casella SI



Nel caso in cui l'azienda volesse rateizzare il debito (non inferiore a 1.000 euro) in un numero di rate diverso, dovrà presentare domanda (motivata) alla sede Inail territorialmente competente, versando una rata provvisoria pari all'importo calcolato per le successive rate, in relazione al numero di quelle richieste.

- Modello scaricabile dal sito Inail
- In caso di mancata risposta entro 20 gg dalla presentazione è da ritenersi accolta



È competente a concedere le rateazioni di pagamento dei debiti contributivi:

- Il Dirigente di Sede per l'autorizzazione delle rateazioni per importi fino a 258.000 euro e per un numero di rate non eccedenti le 12 mensilità .
- Il Dirigente regionale per le domande di rateazione relative ad importi superiori a 258.000 euro, ovvero per un numero di rate eccedenti le 12 e non superiori a 24
- Il Dirigente regionale, previa approvazione del Ministero del lavoro, per rate oltre le 24 mensilità (per queste va presentata garanzia fideiussoria per qualsiasi importo)



SERVIZI A SUPPORTO

A supporto dell'utenza sono presenti i seguenti servizi:

-Contact Center tel 06.6001 (da fisso o da cellulare secondo tariffe): attivo da lunedì a venerdì dalle ore 8.00 alle ore 20.00, sabato e prefestivi dalle ore 8.00 alle ore 14.00

-Inail Risponde: utile per richieste e informazioni sui servizi on line. Per accedere è necessario registrarsi al portale Inail.

-Agenda On Line: per prenotare appuntamenti con funzionari Inail. Per accedere è necessario registrarsi al portale Inail



L'oscillazione dei tassi dal 2019
e
Il nuovo 20SM

R

TASSO MEDIO nazionale indicato nella nuova Tariffa 2019

Per ciascuna lavorazione è applicato il tasso di premio previsto nella corrispondente voce della tariffa della gestione nella quale è inquadrato il datore di lavoro.

Il tasso corrispondente ad ogni lavorazione è quello medio nazionale, quale risulta dal rapporto oneri/retribuzione del periodo 2013-2015 preso in considerazione per la formazione di ciascuna tariffa.

Il tasso medio di tariffa è indicato con **due cifre decimali**.

GRANDE GRUPPO 3

COSTRUZIONI EDILI, IDRAULICHE, STRADALI, DI LINEE DI TRASPORTO E DI DISTRIBUZIONE, DI CONDOTTE. IMPIANTISTICA.

Classificazione	LAVORAZIONI	TASSO
3100	Costruzione, anche industrializzata, demolizione, ristrutturazione, restauro e bonifica di edifici, e di opere edili in sottosuolo; comprese le eventuali fasi, se non eseguite a sé stanti, di preparazione dell'area di realizzazione di servizi e di opere provvisorie nell'ambito del cantiere, di produzione di elementi prefabbricati a piè d'opera, di lavori di urbanizzazione del sito, di lavori di drenaggio, di scavi di fondazione; esclusa la prefabbricazione degli elementi eseguita in stabilimento o in officina posti esternamente al cantiere.	
3110	Lavori totali o parziali di costruzione, finitura, demolizione e ristrutturazione edile realizzati in qualunque materiale anche con l'impiego di elementi prefabbricati; compresi, se non eseguiti a sé stanti, gli eventuali lavori di impiantistica generale interna, ad es. idrosanitari, riscaldamento, condizionamento, elettricità, illuminazione, gas, acqua, scarichi, antenne. Lavori speciali di trattamento e restauro delle superfici degli edifici, ad es. sabbiature e attacchi chimici. Lavori di consolidamento strutturale anche per adeguamento sismico, ad es. tirantature, chiodature, iniezioni, cordolature. Realizzazione di coperture sospese, strallate e simili. Lavori di montaggio, smontaggio, manutenzione di opere provvisorie e di servizio, ad es. ponteggi, gru, centinature; esclusi i lavori di montaggio e smontaggio di ponteggi tubolari e simili effettuati a sé stanti, per i quali v. riferimenti specifici. Lavori edili eseguiti in sottosuolo, ad es. parcheggi, laboratori e centrali in caverna, bunker, rifugi all'interno di gallerie; esclusi i lavori minerari per i quali v. grande gruppo 7. Lavori di impermeabilizzazione e di isolamento; esclusi i lavori eseguiti a sé stanti su impianti, macchinari, apparecchiature ed attrezzature, per i quali v. riferimenti specifici. Posa in opera di serramenti, infissi, controsoffitti e affini in qualsiasi materiale.	110,00
3150	Lavori di montaggio e smontaggio di ponteggi modulari, tubolari e simili, eseguiti a sé stanti.	110,00
3170	Lavori di decoibentazione e bonifica di edifici, impianti e manufatti contenenti amianto, compresa la rimozione e il trasporto in discarica.	102,82

...DAL TASSO MEDIO AL TASSO APPLICABILE ...

Per le attività iniziate da almeno due anni rispetto alla data di entrata in vigore della nuova tariffa il tasso medio di tariffa (TM) è suscettibile di una oscillazione in riduzione o in aumento in relazione all'andamento degli infortuni e delle malattie professionali della PAT . Tale oscillazione determina la definizione del cosiddetto Tasso Applicabile (riportato sul 20SM) , cioè il tasso da utilizzare per il calcolo del premio dovuto.



Il **TASSO APPLICABILE** della voce di tariffa è determinato dall'oscillazione del relativo tasso medio, in relazione all'andamento degli infortuni e delle malattie professionali della Posizione Assicurativa Territoriale (PAT).

Il meccanismo di oscillazione del tasso, introdotto con le nuove tariffe dei premi, si basa sul **confronto tra la sinistrosità delle lavorazioni aziendali assicurate della PAT e la sinistrosità media nazionale delle medesime lavorazioni**, tenuto conto della dimensione della PAT.

L'oscillazione così determinata è applicata in uguale misura a tutte le voci di tariffa della PAT.



L'andamento degli infortuni e delle malattie professionali della PAT è osservato in un determinato **periodo, costituito dai primi tre anni del quadriennio precedente** l'anno di decorrenza del provvedimento di comunicazione del tasso applicabile (modello 20SM).

Nel triennio di osservazione è **necessario che almeno una voce di tariffa della PAT abbia maturato 364 giorni di assicurazione**. **In assenza di tale condizione, il tasso applicabile coincide con il tasso medio di tariffa (= non oscilla)**.

Esempio 1: per la determinazione del tasso applicabile per l'anno **2019**, il periodo di osservazione dell'andamento infortunistico è il triennio **2015-2017**.

Esempio 2: **il tasso applicabile per l'anno 2019** può essere determinato dall'osservazione **anche del solo anno 2017 per attività iniziate dal 02.01.2017**.



Il nuovo sistema di Bonus/Malus

Il nuovo sistema di oscillazione del tasso di tariffa:

- Viene applicato all'**intera PAT**
- Fa riferimento alle conseguenze degli eventi lesivi (infortuni e malattie professionali, esclusi gli infortuni in itinere), in termini di gravità
- Prevede **soglie di «significatività»** in funzione dei lavoratori-anno delle singole voci della PAT: una PAT/voce è significativa, **se il numero di lavoratori-anno del triennio supera un certo limite** fissato in funzione del rischio associato alla voce.

Il superamento della soglia per almeno una voce abilita la PAT al meccanismo di oscillazione (tranne casi particolari)



Gli indici di sinistrosità aziendale e di sinistrosità media

Per ciascuna PAT, con riferimento ad un triennio di osservazione, si confrontano due indici:

ISA = «Indice di Sinistrosità Aziendale»

ISM = «Indice di Sinistrosità Media»

In sede di prima applicazione (2019) il triennio di osservazione sarà lo stesso.

L'ISA verrà aggiornato annualmente.

Per calcolare l'ISA, ogni evento lesivo (esclusi infortuni in itinere), verrà misurato in termini di **«giornate lavorative equivalenti»**



Il meccanismo di oscillazione del tasso , introdotto dalla nuova tariffa, si basa sul confronto tra la sinistrosità delle lavorazioni aziendali (ISA) assicurate nella PAT (che viene aggiornato ogni anno) e la sinistrosità media nazionale (ISM) delle stesse lavorazioni . Il tutto tenendo anche conto della dimensione della PAT.

A large, light gray, stylized letter 'R' is positioned in the bottom left corner of the slide. It has a thick outline and a slight shadow effect, giving it a 3D appearance.

ESEMPIO

QUADRO B - EVENTI LESIVI DEFINITI NEL TRIENNIO DI OSSERVAZIONE

Voce	Numero caso	Nome dell'infortunato/ tecnopatico	Data evento	Evento mortale (S/N)	Giornate di inabilità temporanea	Gradi inabilità permanente da ultimo evento	Surroga (S/N)	GLE
3110	1234	XXXXXX	19/01/2016	N	200	8	N	480,00
3110	1454	XXXXXX	22/03/2016	N	165	3	N	180,00

Per GLE si intende , per ogni evento lesivo (caso) , il valore massimo tra i giorni riconosciuti per inabilità temporanea (al netto della franchigia) e il prodotto tra i gradi di invalidità permanente dati all'ultimo evento e il parametro moltiplicatore , cosiddetto GLEG, definito dall'Inail ogni anno e che per il 2019 è pari a 60. Nell'esempio sopra per il caso n. 1234 il valore GLE è pari a: $8 \text{ (grado di invalidità)} * 60 = 480$. Ciò in quanto 480 è maggiore di 200 (cioè del numero dei giorni di inabilità). Se non vi fosse stato alcun grado di inabilità il valore GLE sarebbe stato 200 , cioè il numero dei giorni di inabilità temporanea. Se c'è un caso mortale si considera un valore figurativo dei gradi di inabilità pari a 100 che verrà moltiplicato per 60 dando un valore di GLE pari a 6000.

Le giornate lavorative equivalenti (GLE)

1) Per ogni evento lesivo si misurano le conseguenze:

Inabilità temporanea = Numero delle giornate di inabilità al netto della carenza


Inabilità permanente = GLEG x gradi ultimo infortunio

Casi mortali = GLEG x 100 (grado massimo di inabilità)

Il **GLEG** indica le «giornate lavorative equivalenti per singolo grado di inabilità» (parametro, pari a 60 per quest'anno, calcolato sul portafoglio Inail per i casi di inabilità permanente)

2) Per ogni evento lesivo si calcolano le «giornate lavorative equivalenti» come:
Max(giorni temporanea; GLEG x grado ultimo infortunio)

3) Per ogni PAT si sommano le **giornate lavorative equivalenti di tutti gli eventi lesivi (GLE)**



Il calcolo dell'ISA e il termine di paragone ISMp

Per ogni PAT viene calcolato l'indice:

ISA = GLE / Lavoratori-Anno triennio

Per ogni voce di lavorazione, analogamente all'ISA, si calcola l'indice **ISM** (in base agli eventi lesivi rilevati per ciascuna voce di lavorazione del portafoglio)

L'ISA sarà confrontato con l'indice **ISMp**

ISMp = Media ponderata degli ISM per voce, con pesi dati dai lavoratori-anno delle singole PAT/Voci

L'**ISMp** rappresenta la **sinistrosità media di una «PAT tipo»** avente la medesima composizione delle voci di lavorazione della PAT per la quale è stato calcolato l'ISA



L'indice ISAR

Per stabilire la misura dell'oscillazione in riduzione/aggravio, si calcola l'indice:

$$ISA_R = (ISA - ISM_p) / ISM_p$$

L'aliquota di riduzione/aggravio verrà determinata in funzione del valore di ISAR e della dimensione aziendale (numero degli addetti-anno) della PAT



Il nuovo sistema di Bonus/Malus

Il sistema delle aliquote

Bonus ($ISA_R < 0$)		
Lavoratori-anno del triennio (N)	Valori ISA_R	Aliquota
N ≤ 50	$-0,50 < ISA_R < 0$	-7%
	$-0,75 < ISA_R \leq -0,50$	-11%
	$-0,90 < ISA_R \leq -0,75$	-14%
	$-1 < ISA_R \leq -0,90$	-18%
	$ISA_R = -1$	-21%
50 < N ≤ 100	$-0,50 < ISA_R < 0$	-8%
	$-0,75 < ISA_R \leq -0,50$	-12%
	$-0,90 < ISA_R \leq -0,75$	-16%
	$-1 < ISA_R \leq -0,90$	-20%
	$ISA_R = -1$	-24%
N > 100	$-0,50 < ISA_R < 0$	-10%
	$-0,75 < ISA_R \leq -0,50$	-15%
	$-0,90 < ISA_R \leq -0,75$	-20%
	$-1 < ISA_R \leq -0,90$	-25%
	$ISA_R = -1$	-30%

Malus ($ISA_R > 0$)		
Lavoratori-anno del triennio (N)	Valori ISA_R	Aliquota
N ≤ 50	$0 < (1/3) * ISA_R \leq 1/2$	5%
	$1/2 < (1/3) * ISA_R \leq 1$	7%
	$1 < (1/3) * ISA_R \leq 2$	11%
	$2 < (1/3) * ISA_R \leq 3$	14%
	$3 < (1/3) * ISA_R \leq 4$	18%
	$(1/3) * ISA_R > 4$	21%
50 < N ≤ 100	$0 < (1/2) * ISA_R \leq 1/2$	5%
	$1/2 < (1/2) * ISA_R \leq 1$	8%
	$1 < (1/2) * ISA_R \leq 2$	12%
	$2 < (1/2) * ISA_R \leq 3$	16%
	$3 < (1/2) * ISA_R \leq 4$	20%
	$(1/2) * ISA_R > 4$	24%
N > 100	$0 < ISA_R \leq 1/2$	5%
	$1/2 < ISA_R \leq 1$	10%
	$1 < ISA_R \leq 2$	15%
	$2 < ISA_R \leq 3$	20%
	$3 < ISA_R \leq 4$	25%
	$ISA_R > 4$	30%

Nel caso di $ISA_R=0$, tutte le voci vanno a tasso medio



Il nuovo sistema di Bonus/Malus

Tabella Codice Oscillazione (i codici sono 5)

Codice Oscillazione	Requisiti		
	1A	1B	1C
Codice 1 non vi è oscillazione tasso applicabile=tasso medio	nessuna voce è significativa no eventi lesivi numero lav-anno del triennio <1	almeno una voce è significativa $ISA_{R=0}$	nessuna voce è significativa è presente almeno un evento lesivo numero lav-anno del triennio >0 $ISA_{R=0}$
Codice 2 E' stata applicata l'oscillazione fissa -5%	nessuna voce è significativa; no eventi lesivi numero lav-anno del triennio >=1		
Codice 3 Si applica la tabella del Malus e -5% se Bonus	nessuna voce è significativa è presente almeno un evento lesivo numero lav-anno del triennio >0 $ISA_{R<0}$		
Codice 4 E' stata applicata l'oscillazione fissa +21%	è presente almeno un evento lesivo numero lav-anno del triennio =0		
Codice 5 Si applicano le tabelle del Bonus/Malus	almeno una voce è significativa $ISA_{R<0}$		

Esempio di 20 SM in Malus per la PAT X nell'anno 2019

COMUNICAZIONE DEL TASSO APPLICABILE										
DENOMINAZIONE:	XXXXX									DATA DI ELABORAZIONE:
CODICE DITTA:	YYYYY									data creazione output
PAT:									
SEDE INAIL:									
QUADRO A - DATI DI SINTESI DELLA PAT										
Anno di applicazione	Gestione tariffaria	Numero di eventi lesivi nel triennio	GLEG	Totale di lavoratori anno nel triennio (N _{PAT})	Codice di oscillazione					
2019	I	1	60	4,12	3	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> cod. 3 : ISAR <>0 tutte le voci non sono significative con eventi </div>				
QUADRO B - EVENTI LESIVI DEFINITI NEL TRIENNIO DI OSSERVAZIONE										
Voce	Numero caso	Nome dell'infortunato / tecnopatico	Data evento	Evento mortale (S/N)	Giornate di inabilità temporanea	Gradi inabilità permanente da ultimo evento	Surroga (S/N)	GLE		
0722	122222	Pinco Pallo	aaaaaa	N	98	3	N	180		
QUADRO C - DATI CLASSIFICATIVI DEL TRIENNIO DI OSSERVAZIONE										
Voce	Data dal	Data al	Retribuzioni	Lavoratori anno del periodo						
0722	01/01/2015	31/12/2015	18302	0,81						
0722	01/01/2016	31/12/2016	25.599	1,13						
0722	01/01/2017	31/12/2017	20879	0,92						
0723	01/01/2015	31/12/2015	2034	0,09						
0723	01/01/2016	31/12/2016	2844	0,13						
0723	01/01/2017	31/12/2017	2320	0,1						
6321	01/07/2016	31/12/2016	7992	0,31						
6321	01/01/2017	31/12/2017	16202	0,63						
				4,12						

Il **codice di oscillazione** è attribuito in relazione ai seguenti requisiti:

- significatività delle voci misurata rispetto al limite minimo di significatività
- presenza di eventi lesivi (casi infortunio o mp)
- n. lavoratori/anno
- valore ISAR

QUADRO D - DATI DI SINTESI PER LA VALUTAZIONE DELLA SIGNIFICATIVITA'						
Voce	Gestione tariffaria	Lavoratori anno del triennio	Limite minimo di significatività	Voce significativa (S/N)	ISM	Corrispondente voce d.m.12/12/2000
0722	I	2,86	722	N	0,21	0722
0723	I	0,32	410	N	0,38	0723,0724
6321	I	0,94	59	N	1,49	6321

QUADRO E - DATI DI SINTESI PER LA DETERMINAZIONE DELL'ALiquOTA DI OSCILLAZIONE						
ISA	ISMp	ISAR	Totale di lavoratori anno del periodo	ALiquOTA OSCILLAZIONE	GLE Totali	
43,69	0,52	83,02	4,12	0,21	180	
$ISMp=(0,21*2,86+0,38*0,32+1,49*0,94)/4,12$				$dim\ aziendale \leq 50\ con\ ISAR = 83,02$		
$ISA=180/4,12$		$ISAR=43,69-0,52/0,52=83,02$				

QUADRO F - DETERMINAZIONE DEL TASSO APPLICABILE SULLA BASE DEI DATI DEL QUADRO E				
Voce	Tasso medio di tariffa	Aliquota di Oscillazione	Tasso applicabile	Corrispondente voce d.m.m 12 12 2000
0722	5	21%	6,05	0722
0723	9,22	21%	11,16	0723
6321	22,14	21%	26,79	6321



COMUNICAZIONE DEL TASSO APPLICABILE								
DENOMINAZIONE:	XXX				DATA DI ELABORAZIONE: data creazione output			
CODICE DITTA:	YYYYY							
PAT:							
SEDE INAIL:	...							
QUADRO A - DATI DI SINTESI DELLA PAT								
Anno di applicazione	Gestione tariffaria	Numero di eventi lesivi nel triennio	GLEG	Totale di lavoratori anno nel triennio (N _{PAT})	Codice di oscillazione			
2019	I	8	60	40,43	3			
QUADRO B - EVENTI LESIVI DEFINITI NEL TRIENNIO DI OSSERVAZIONE								
Voce	Numero caso	Nome dell'infortunato / tecnopatico	Data evento	Evento mortale (S/N)	Giornate di inabilità temporanea	Gradi inabilità permanente da ultimo evento	Surroga (S/N)	GLE
6240	PIPP0	09/06/2015	N	16	0	N	16
6240	TOPOLINO	09/07/2015	N	2	0	N	2
6323	...	MINNIE	19/04/2016	N	18	0	N	18
6211	29/06/2016	N	3	0	N	3
6240	25/10/2016	N	11	0	N	11
6240	03/03/2017	N	3	0	N	3
6211	05/07/2017	N	1	0	N	1
6211	31/10/2017	N	29	0	N	29



QUADRO C - DATI CLASSIFICATIVI DEL TRIENNIO DI OSSERVAZIONE						
Voce	Data dal	Data al	Retribuzioni	Lavoratori anno del periodo		
0722	01/01/2015	31/12/2015	54382	2,40		
0722	01/01/2016	31/12/2016	38303	1,69		
0722	01/01/2017	31/12/2017	38647	1,71		
0723	01/01/2015	31/12/2015	13595	0,6		
0723	01/01/2016	31/12/2016	9576	0,42		
0723	01/01/2017	31/12/2017	9662	0,43		
6211	01/01/2015	31/12/2015	241914	9,39		
6211	01/01/2016	31/12/2016	238276	9,3		
6211	01/01/2017	31/12/2017	243240	9,51		
6240	01/01/2015	31/12/2015	14230	0,55		
6240	01/01/2016	31/12/2016	14016	0,55		
6240	01/01/2017	31/12/2017	14308	0,56		
6323	01/01/2015	31/12/2015	28460	1,11		
6323	01/01/2016	31/12/2016	28032	1,09		
6323	01/01/2017	31/12/2017	28617	1,12		
				40,43		
QUADRO D - DATI DI SINTESI PER LA VALUTAZIONE DELLA SIGNIFICATIVITA'						
Voce	Gestione tariffaria	Lavoratori anno del triennio	Limite minimo di significatività	Voce significativa (S/N)	ISM	Corrispondente voce d.m.12 12 2000
0722	I	5,8	722	N	0,21	0722
0723	I	1,45	410	N	0,38	0723,0724
6211	I	28,2	29	N	5,75	6211
6240	I	1,66	66	N	1,25	6240
6323	I	3,32	38	N	2,54	6323

Lavoratori-anno= numero lavoratori nel triennio della pat dato dal rapporto tra retribuzione media del periodo e la retribuzione media giornaliera corrispondente l'anno per il GG di lavorazione a cui la voce appartiene, moltiplicata per 300 .

QUADRO E - DATI DI SINTESI PER LA DETERMINAZIONE DELL'ALIQUOTA DI OSCILLAZIONE

$$ISMp = (0,21 * 5,8 + 0,38 * 1,45 + 5,75 * 28,2 + 1,25 * 1,66 + 2,54 * 3,32) / 40,43$$

dim aziendale ≤ 50 con $ISA_R = -0,52$

ISA	ISMp	ISA_R	Totale di lavoratori anno del periodo	ALIQUOTA OSCILLAZIONE	GLE Totali
2,05	4,31	-0,52	40,43	-0,05	83

$$ISA = 83 / 40,43$$

$$ISA_R = 2,05 - 4,31 / 4,31 = -0,52$$

QUADRO F - DETERMINAZIONE DEL TASSO APPLICABILE SULLA BASE DEI DATI DEL QUADRO E

Voce	Tasso medio di tariffa	Aliquota di Oscillazione	Tasso applicabile	Corrispondente voce d.m.12 12 2000
0722	5	5%	4,75	0722
0723	9,22	5%	8,76	0723
6211	82,85	5%	78,71	6211
6240	19,55	5%	18,57	6240
6323	32,47	5%	30,85	6323

Uguale per tutte le voci

Da usare per calcolo rata

TABELLE DI RIFERIMENTO

Tabelle di riferimento nella determinazione della oscillazione sono:

- TABELLA DELLE ALIQUOTE DI OSCILLAZIONE

ALIQUOTA DI OSCILLAZIONE

Nella colonna è riportata l'aliquota di oscillazione.

Di seguito è presentato un prospetto riassuntivo delle possibili aliquote di oscillazione, in relazione ai requisiti della PAT espressi dal CODICE OSCILLAZIONE (indicato nel quadro A) e a determinati insiemi di valori di ISA_R .

Codice di oscillazione riportato nel quadro A	ISA_R	Aliquota
1A	-	0%
1B	0	0%
1C	0	0%
2	-	-5%
3	<0	-5%
3	>0	Tabella B
4	-	+21%
5	<0	Tabella A
5	>0	Tabella B

- TABELLE A E B (BONUS E MALUS)

Tabella A
Bonus ($ISA_R < 0$)

Totale di lavoratori-anno del triennio (N_{PAT})	Valori di ISA_R	Aliquota
$N_{PAT} \leq 50$	$-0,50 < ISA_R < 0$	-7%
	$-0,75 < ISA_R \leq -0,50$	-11%
	$-0,90 < ISA_R \leq -0,75$	-14%
	$-1 < ISA_R \leq -0,90$	-18%
	$ISA_R = -1$	-21%
	$50,01 \leq N_{PAT} \leq 100$	$-0,50 < ISA_R < 0$
$-0,75 < ISA_R \leq -0,50$		-12%
$-0,90 < ISA_R \leq -0,75$		-16%
$-1 < ISA_R \leq -0,90$		-20%
$ISA_R = -1$		-24%
$N_{PAT} \geq 100,01$		$-0,50 < ISA_R < 0$
	$-0,75 < ISA_R \leq -0,50$	-15%
	$-0,90 < ISA_R \leq -0,75$	-20%
	$-1 < ISA_R \leq -0,90$	-25%
	$ISA_R = -1$	-30%

Tabella B
Malus ($ISA_R > 0$)

Totale di lavoratori-anno del triennio (N_{PAT})	Valori di ISA_R	Aliquota
$N_{PAT} \leq 50$	$0 < (1/3) \times ISA_R \leq 1/2$	+5%
	$1/2 < (1/3) \times ISA_R \leq 1$	+7%
	$1 < (1/3) \times ISA_R \leq 2$	+11%
	$2 < (1/3) \times ISA_R \leq 3$	+14%
	$3 < (1/3) \times ISA_R \leq 4$	+18%
	$(1/3) \times ISA_R > 4$	+21%
$50,01 \leq N_{PAT} \leq 100$	$0 < (1/2) \times ISA_R \leq 1/2$	+5%
	$1/2 < (1/2) \times ISA_R \leq 1$	+8%
	$1 < (1/2) \times ISA_R \leq 2$	+12%
	$2 < (1/2) \times ISA_R \leq 3$	+16%
	$3 < (1/2) \times ISA_R \leq 4$	+20%
	$(1/2) \times ISA_R > 4$	+24%
$N_{PAT} \geq 100,01$	$0 < ISA_R \leq 1/2$	+5%
	$1/2 < ISA_R \leq 1$	+10%
	$1 < ISA_R \leq 2$	+15%
	$2 < ISA_R \leq 3$	+20%
	$3 < ISA_R \leq 4$	+25%
	$ISA_R > 4$	+30%

Oscillazione per prevenzione (art. 23 delle Nuove M.A.T.) somma delle aliquote

Se la Pat ha anche l'oscillazione per prevenzione

Tasso Applicato = Tasso Medio di tariffa per uno meno la somma algebrica delle oscillazioni per andamento infortunistico e per prevenzione (arrotondato alla seconda cifra decimale)

Esempio: aliquota percentuale per prevenzione pari a - 28%
per andamento infortunistico -10%
si sommano algebricamente le due aliquote=-38%

Tasso Applicato = TM (1-0,38) e si arrotonda il risultato



Casi particolari

PAT senza voci significative:

- **in assenza di infortuni**, a tutte le voci della PAT si applica una riduzione di premio del **5%**
- in presenza di almeno un infortunio, si applica il criterio di oscillazione generale dell'intera PAT (massima riduzione 5%)

PAT/voci nel primo biennio di attività:

- **se fanno parte di una PAT con altre voci attive da oltre un biennio**, si applica lo sconto/aggravio della PAT nel suo complesso
- se l'intera PAT ha meno di un biennio di attività, tutte le voci vanno a tasso medio e potranno accedere allo sconto per prevenzione

PAT con casi di rivalsa

- Nel calcolo dell'ISA **sono escluse le giornate lavorative equivalenti** relative agli eventi lesivi per i quali è stata accertata la responsabilità del terzo estraneo al rapporto di lavoro (**surroga**)
- Sono **incluse, invece, le giornate lavorative equivalenti** relative agli eventi lesivi per i quali è stata accertata la responsabilità del datore di lavoro (**regresso**)

Oscillazione per prevenzione EX OT 24 MAT E EX OT 20 MAT

Su istanza può essere accordato uno sconto in relazione agli interventi in termini di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro

Lavoratori - anno	Riduzione %
Fino a 10,00	28
Da 10,01 a 50	18
Da 50,01 a 200	10
Oltre 200	5

Il criterio è applicato considerando i **lavoratori-anno dell'intera PAT** e non più quelli della PAT/voce

Alle PAT del **primo biennio** viene data una **riduzione fissa dell'8%** (con la tariffa 2000 era il -15% e per la sola applicazione del Dlgs 81/08 e smi) se dimostrano di aver effettuato interventi migliorativi delle condizioni di salute e sicurezza oltre quelli previsti dall'attuale normativa (**ex OT20**)

La nuova tariffa premi 2019

R

1. Semplificazione

- **Meno voci**
- **Meno riferimenti per unico assicurato**

2. Aggiornamento

Effetti

1. Diminuzione del numero totale di voci della Tariffa

2. Diminuzione del numero di voci attribuite a ciascuna azienda



Gestione	DM 12/12/2000	Nuovi Nomenclatori
Industria	317	258
Artigianato	217	175
Altre Attività	74	54
Terziario	131	108
Totale	739	595

Inalterata la struttura delle tariffe

4 gestioni: Industria, Artigianato, Terziario, Altre attività

10 Grandi Gruppi:

1. Lavorazioni meccanico-agricole. Pesca. Alimenti. Allevamenti animali
2. Chimica. Materie plastiche e gomma. Carta e poligrafia
3. Costruzioni edili, idrauliche, stradali, di linee di trasporto e di distribuzione, di condotte. Impiantistica
4. Esercizio degli impianti di produzione o distribuzione di: energia elettrica, segnali per comunicazioni, gas e liquidi combustibili, acqua, freddo e calore. Energia nucleare.
5. Legno e affini
6. Metallurgia. Lavori in metallo. Macchine. Mezzi di trasporto. Strumenti apparecchi
7. Mineraria. lavorazione e trasformazione di materiali non metalliferi di rocce. Vetro
8. Industrie tessili e della confezione. Pelli e cuoi
9. Trasporti. Carico e scarico. Facchinaggio. Magazzinaggio
10. Attività varie svolte da imprese industriali

Dal 1 gennaio 2019 le aziende assicurate all'Inail potranno avere 5 diverse tipologie di cambiamento nella classificazione:

- 1) **corrispondenza** : a una voce di tariffa del 2000 corrisponde la stessa voce della nuova tariffa che però potrebbe avere un tasso medio diverso
- 2) **aggregazione** : due o più voci della tariffa 2000 sono aggregate in una unica voce della nuova tariffa
- 3) **scorporo di una lavorazione**: una lavorazione che era presente nella voce della tariffa 2000 è espressamente prevista nella nuova tariffa; come la vendita di carburante che è classificata con la nuova tariffa ad una voce specifica
- 4) **istituzione di nuove voci**: sono state istituite nuove voci con la nuova tariffa; come la grande distribuzione nel settore alimentare o le attività di selezione e preparazione per il riciclaggio di rifiuti da imballaggio, ecc
- 5) **voce inglobante**: con la nuova tariffa determinate lavorazioni sono state inglobate in altre lavorazioni; come ad esempio nel settore terziario l'uso del registratore di cassa rispetto alle attività di commercio o le attività di vendita rispetto a quelle di produzione



Alcuni esempinon esaustivi

R

ESEMPIO 1

Nel GG1 (Lavorazioni meccanico-agricole. Pesca. Alimenti. Allevamenti animali) sono state accorpate le voci 1442 della Tariffa 2000 -Molini con trasporto meccanico nella macinazione. Pastifici a lavorazione meccanica non automatica- e la 1443 della Tariffa 2000 – Molini automatici con trasporto pneumatico nella macinazione . Pastifici a lavorazione meccanica prevalentemente automatica- (per gestioni Industria e Artigianato) alla voce nuova 1443 -Molini. Pastifici. Produzione di pasta fresca.



ESEMPIO 2

Nel GG1 (Lavorazioni meccanico-agricole. Pesca. Alimenti. Allevamenti animali) è stata eliminata la voce 1472 della Tariffa 2000 – Alimenti speciali (omogeneizzati e alimenti per l'infanzia) e il nuovo riferimento tariffario è la voce 1452 - Produzione di alimenti conservati [...].

ESEMPIO 3

Nel GG2 (Chimica. Materie plastiche e gomma. Carta e poligrafia) per i laboratori fotografici, di riproduzione e i lavori di sviluppo e stampa di pellicole cinematografiche (voci 2233 e 2234 della Tariffa 2000) sono stati spostati nel GG0, trattandosi ormai di servizi svolti con tecnologie per lo più digitali



ESEMPIO 4

Nel GG2 la lavorazione di pelli e cuoio è stata inserita nell'ambito del GG8.

ESEMPIO 5

Nel GG2 (Chimica. Materie plastiche e gomma. Carta e poligrafia) La nuova voce 2115 aggrega le lavorazioni delle voci 2184 della Tariffa 2000 (produzione di cosmetici, di prodotti erboristici, di profumi e di miscugli di prodotti odoriferi), 2183 della Tariffa 2000 (produzione di citrati e tartrati), 2182 della Tariffa 2000 (produzione di appretti).

ESEMPIO 6

Nel GG2 (Chimica. Materie plastiche e gomma. Carta e poligrafia) Istituita la nuova voce 2166 per la rigenerazione toner e cartucce di inchiostro, compresa l'eventuale sostituzione delle loro parti usurate

ESEMPIO 7

Nel GG3 (Costruzioni edili, idrauliche, stradali, linee di trasporto e distribuzione, condotte. Impiantistica) In edilizia, la costruzione, la finitura, la ristrutturazione e la demolizione sono tutte in un unico sottogruppo indipendentemente dalla ditta che le realizza. Quindi le voci 3110,3120,3130,3140 e nell'Artigianato anche la 3160 della Tariffa del 2000 sono aggregate nell'unica voce 3110 della nuova Tariffa

ESEMPIO 8

Nel GG3 (Costruzioni edili, idrauliche, stradali, linee di trasporto e distribuzione, condotte. Impiantistica) per le aziende i cui dipendenti effettuano decoibentazione e bonifica di edifici, impianti e manufatti contenenti amianto, compresa la rimozione e il trasporto in discarica è istituita la nuova voce 3170

ESEMPIO 9

Nel GG5 (legno e affini) Nella voce 5121 è confluita la produzione di pannelli che nella Tariffa 2000 era invece distinta in tre voci 5121,5122 e 5124.

ESEMPIO 10

Nel GG6 (Metallurgia. Lavori in metallo. Macchine. Mezzi di trasporto. Strumenti e apparecchi) è stata istituita la nuova voce 6293 per demolizione di elettrodomestici, apparecchiature elettriche ed elettroniche.

ESEMPIO 11

Nel GG6 (Metallurgia. Lavori in metallo. Macchine. Mezzi di trasporto. Strumenti e apparecchi). La nuova voce 6580 ha incorporato la voce 6581 (apparecchi termici e in pressione) e la voce 6582 (apparecchi termici per uso domestico) della Tariffa del 2000

ESEMPIO 12

GG 9 (Trasporti. Carico e scarico. Facchinaggio) La voce 9121 della nuova Tariffa ha aggregato le voci 9121 e 9123 della Tariffa 2000 ed è quindi stata eliminata la distinzione tra trasporto effettuato con autotreni, autoarticolati, trattori con rimorchio e altri veicoli a motore.

ESEMPIO 13

GG 9 (Trasporti. Carico e scarico. Facchinaggio) Sono state aggregate alla voce 9300 della nuova Tariffa le voci 9311 e 9312 della Tariffa 2000 e quindi eliminata la distinzione dei magazzini con o senza attrezzature meccaniche

ESEMPIO 14

GG0 (attività varie svolte da imprese industriali) Nel gruppo 0100 le operazioni di cassa sono comprese nel rischio assicurato delle attività di vendita e servizio. Quindi laddove con la Tariffa 2000 la ditta era classificata alla voce 0111 (per la vendita di merci) e 0722 (per il registratore di cassa), dal 01/01/2019 la voce di rischio sarà solamente la 0111.

La voce 0722 rimane per le sole Attività d'ufficio.

ESEMPIO 15

GG0 (attività varie svolte da imprese industriali) per le attività di commercio non è più prevista la distinzione tra esercizi di commercio all'ingrosso e esercizi di commercio al dettaglio, ma la distinzione va fatta tra commercio con attrezzatura motorizzate di movimentazione merci (voce 0116) e senza attrezzatura motorizzate di movimentazione merci (voce 0111)

ESEMPIO 16

GG0 la voce 0722 è stata completamente rivista per circoscriverne l'uso alle sole attività d'ufficio, degli sportelli informatizzati e dei *call center*. È stato eliso il riferimento al videoterminale ed è stato anche eliso il riferimento all'uso del registratore di cassa in quanto le operazioni di cassa sono ora comprese nella declaratoria dei cicli della lavorazione principali (ad es. commercio). E' stato inoltre compreso l'uso del veicolo personalmente condotto per l'accesso ad altri uffici.

CASI PARTICOLARI

Per le situazioni di modifica (inglobamenti , nuove voci ecc) nel corso del 2018 erano stati inviati alle ditte interessate dei questionari e a seconda delle risposte , se pervenute, è stata automaticamente attribuita la/le voci corrette.

In presenza di possibili incongruenze riscontrate nelle basi di calcolo i datori di lavoro e gli intermediari possono inviare la segnalazione via PEC alla sede Inail competente

Le sedi, effettuate le verifiche, potranno eventualmente procedere alla correzione delle incongruenze con delle variazioni e **rielaborando le basi di calcolo**

Se, per motivi tecnici, le sistemazioni delle incongruenze intervengono dopo la scadenza dell'autoliquidazione il datore di lavoro dovrà pagare il premio in base agli elementi riportati nelle basi di calcolo comunicate (nota Inail prot. 5453 del 3/4/19)



Arrivederci al prossimo incontro

Videolavoro del 23 maggio 2019

*Contratto a termine, lavoro stagionale e l'intervento della
contrattazione collettiva*

A cura di Luca Vannoni

